

Nuove regole europee in materia di default

Dal 1° Gennaio 2021 la Banca di sconto e Conti Correnti SpA applica le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente.

Introdotta dall’Autorità Bancaria Europea per uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE, la nuova normativa stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.

CONSEGUENZE DELLE NUOVE REGOLE

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, può comportare il passaggio a default di tutte le tue esposizioni nei confronti della Banca e potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.

PRINCIPALI NOVITÀ

COME SI CLASSIFICANO I CREDITI COME ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI

Fino a dicembre 2020

La banca classifica il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca

Con le nuove regole

La banca classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:

- in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
- in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB (comprese Banche e altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo)

COMPENSAZIONE TRA LINEE DI CREDITO

Fino a dicembre 2020

Ai fini della determinazione dell’ammontare scaduto e/o sconfinante, la Banca effettua la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte.

Con le nuove regole

La normativa non consente più la compensazione. La Banca sarà tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

QUANDO UNA CONTROPARTE ESCE DALLA CLASSIFICAZIONE DI SCADUTO E/O SCONFINANTE DETERIORATO

Fino a dicembre 2020

Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l'importo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%

Con le nuove regole

Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l'eventuale scaduto/sconfinamento relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa.

EVENTI DI CONTAGIO DEL DEFAULT

Fino a dicembre 2020

Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") verso i cointestatori (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.

Con le nuove regole

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.

Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.

RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO DOVUTA A DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

Fino a dicembre 2020

Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoiazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. "misura di forbearance")

Con le nuove regole

È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un'eventuale rinegoiazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. "misura di forbearance") comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell'1%

La sua Filiale è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.

CONTESTO NORMATIVO

Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 - introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore

Regolamento delegato dell'Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 - definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - definizione di Piccola e Media Impresa

Linee Guida EBA/GL/2016/07 - Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013